



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

Approvato con Deliberazione di Giunta n° 157 del 30 agosto 2016

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
- 2) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
- 3) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
- 4) Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
- 5) Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
- 6) Restano esclusi i lavori di manutenzione o che non richiedono attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
- 2) Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
- 3) L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- 4) Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
 - progetto preliminare: 40% della quota di cui al punto 2;
 - progetto definitivo: 40% della quota di cui al punto 2;
 - progetto esecutivo: 20% della quota di cui al punto 2;
 - qualora si opti per la riunificazione dei vari livelli progettuali, saranno riunificate anche le relative percentuali (ex. Preliminare e definitivo 80% ecc.) ;

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del

progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

- 2) la percentuale di cui al comma 1 viene determinata per il 50% in base alla entità e alla complessità dell'opera e per il 50% in relazione alla tipologia, secondo quanto indicato nella **tabella 1 dell'allegato 1**.
- 3) Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 4) Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
- 5) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

- 1) L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Servizio competente alla realizzazione dell'opera, garantendo un'opportuna rotazione del personale.
- 2) L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
- 3) Ai sensi dell'art. 90, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 270 del DPR 207/2010, i dipendenti che svolgono attività di progettazione devono essere muniti di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale. L'assicurazione è a carico per intero dell'amministrazione comunale.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

- 1) La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come da **tabelle 2 – 3 – 4 dell'allegato 1**;
- 2) Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
- 3) Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione

vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:

- per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc.), la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;
 - per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo da ripartire ai dipendenti ai sensi del comma 1 verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento.
 - qualora non siano previste le figure del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, trattandosi di responsabilità che permangono implicitamente in capo al progettista ed al direttore dei lavori le stesse sono assegnate ai soggetti stessi;
- 4) La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio competente alla realizzazione dell'opera, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP in ordine alla ripartizione della quota dei collaboratori. Nella determina sono riportati: i nominativi, le valutazioni e gli importi spettanti a ciascun soggetto con riferimento alle varie attività compiute, tenuto conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
- 2) Alla liquidazione delle quote si procede secondo le modalità riportate al comma precedente e considerato quanto riportato di seguito:
 - a) per la quota spettante al responsabile unico e se nominati ai collaboratori del responsabile unico: 50% (cinquanta per cento) alla avvenuta aggiudicazione dei lavori (o di altro livello necessario per effettuare l'appalto dell'opera) e 50% all'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio;
 - b) per le quote spettanti ai progettisti, al coordinatore per la progettazione e ai collaboratori dei progettisti: 100% (cento per cento) ad avvenuta alla avvenuta aggiudicazione dei lavori (o di altro livello necessario per effettuare l'appalto dell'opera);
 - c) per le quote spettanti ai direttori dei lavori, al coordinatore per la fase di esecuzione, ai collaudatori e ai loro collaboratori: 100% (cento per cento) ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio;
- 3) Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

- 1) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei

lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2) I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3) Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4) Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate. In tal caso per il calcolo dell'incentivo si fa riferimento al consuntivo lordo risultante dalla contabilità finale.

5) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

6) Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati relazionata e proposta dal responsabile unico del procedimento. In tale relazione saranno chiaramente indicate le attività compiute, tenuto conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Nel caso di accertamento parzialmente positivo (ritardi non giustificati superiori al 50% dei tempi preventivati e/o aumenti di spesa riconducibili ad errori di progettazione), l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 30%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1) Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte nel periodo che va dal 19/08/2014 al 18/04/2016, così come disposto dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

2) Per le attività poste in essere dal 19/04/2016, si provvederà all'aggiornamento del presente regolamento, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ALLEGATO 1

Tabella 1: Graduazione della percentuale di incentivo in funzione dell'importo del lavoro e della complessità dell'opera:

Importo dell'opera			
Fino a €. 250.000	Da €. 250.001 fino a €. 500.000	Da €. 500.001 fino a €. 1.000.000	Oltre €.1.000.000
100%	90%	80%	70%
Complessità dell'opera			
Nuove opere, ristrutturazioni e restauri, recuperi edilizi e rifacimenti di notevole complessità e che comportano specifiche competenze tecniche		Progettazioni di opere semplici di limitata complessità tecnica	
100%		Da 70% a 90%	

Tabella 2: Ripartizione dell'incentivo fra i vari soggetti:

SOGGETTI	Prog. INTERNA Quota parte incentivo	Prog. ESTERNA Quota parte incentivo
Responsabile del Procedimento	20 %	30 %
Progettisti - Direttore Lavori Coordinatore per la sicurezza Collaudatore	70 %	---
Collaboratori RUP/Amministrativi	10 %	10 %
Collaboratori Tecnici	---	10 %

Tabella 3: Ripartizione della quota del fondo fra le attività di progettazione, coordinatore per la sicurezza, direzione dei lavori e collaudo:

	Progettazione	CSP/CSE	DL	COLLAUDO	TOTALE
	60%	2%	30%	8%	100%

Tabella 4: Ripartizione della quota parte di incentivo di cui alla tabella 3 "Direzione Lavori (DL)" fra i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori:

SOGGETTI	QUOTA PARTE INCENTIVO
Direttore dei Lavori	65 %
Direttori Operativi	25 %
Ispettori di Cantiere	10 %